



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

[Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it](mailto:pec:protocollo@comunecattolicaeraclea.it)

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 di registro – seduta del 26/01/2019

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI.
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore 19,10 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.19, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA		X	7	FRANCAVIGLIA PASQUA	X	
2	MESSINA GIUSEPPE	X		8	SPEZIO ANGELA		X
3	SCIORTINO GIUSEPPE	X		9	RENDA MARIA	X	
4	VIZZI GIUSEPPE	X		10	CAMMALLERI PAOLO ENZO	X	
5	SALVAGGIO NINETTA	X		11	PIRO PIETRO		X
6	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		12	GIUFFRIDA GIUSEPPE	X	
					Numero Pres./Ass.	9	3

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Sig. **Miliziano Alessandro Maria**, nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Domenico Tuttolomondo**.

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta ad oggetto: "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI**", iscritta al 4° punto all'o.d.g. e preliminarmente, invita i consiglieri firmatari della proposta ad illustrarla.

- Prende la parola il consigliere Giuffrida G., a nome anche del consigliere comunale Cammalleri P.E. firmatario della proposta, il quale fa presente che, a suo dire necessita approvare un regolamento per la definizione agevolata dei tributi. Richiama la nota del 12/01/2019 prot. n.667, a firma del responsabile del servizio finanziario il quale ha espresso parere sfavorevole senza (a suo dire) specificare le risorse che verrebbero a mancare per gli anni 2013 -2014.
- Conclude il suo discorso invitando il consiglio ad approvare la proposta, a firma dei suddetti consiglieri di opposizione, integrando la stessa con un ulteriore documento, presentato in corso di seduta ove vengono elencati gli articoli 5bis e 5ter (allegato "A").
- Il consigliere Vizzi G. fa presente che la proposta presentata dal gruppo di opposizione non può essere votata, perché mancano i trasferimenti così come promessi dallo Stato centrale. Precisa che l'I.M.U. agricola è stata posta in essere solo per gli anni 2014-2015. Pertanto, la proposta qualora fosse esitata favorevolmente creerebbe squilibri finanziari. Conclude nel dire che la presentazione di tale proposta è strumentale e populista.
- Il consigliere Giuffrida G. ribadisce quanto rappresentato con la proposta integrata in corso di seduta, che ha il solo scopo di esentare i cittadini dagli interessi e dalla sanzione.
- Il consigliere Cammalleri P. E. è critico con la maggioranza, la quale con arroganza respinge la proposta posta in essere dal gruppo di opposizione. Si tratta di un messaggio che deve essere recepito dal gruppo di maggioranza per aiutare gli agricoltori. È critico con l'intervento fatto dal consigliere Vizzi G.
- Il consigliere Vizzi G. ribadisce quanto sopra e rileva delle criticità della proposta presentata dal gruppo di opposizione.
- Chiede la parola il Responsabile del Settore Finanziario il quale ribadisce quanto affermato nella nota prot. n.667/2019, con la quale esprime il parere NON FAVOREVOLE e da lettura dell'art.3 del regolamento che disciplina l'I.M.U.. Ritiene possibile proporre una modifica al regolamento e poter prevedere il ravvedimento a lungo termine per gli avvisi a decorrere dal 2015.
- Il Presidente, considerato che nessun altro consigliere chiede di parlare mette a votazione la proposta di deliberazione con gli emendamenti presentati in corso di seduta (artt.5bis e 5ter).
- La votazione espressa in forma palese per alzata e seduta da il seguente risultato: presenti n.9 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; voti contrari n.6; voti a favore n.3 (Giuffrida G. – Renda M. – Cammalleri P.E.).
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di non approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: *"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI"*, a firma di n.2 consiglieri del gruppo di opposizione.

F.to IL PRESIDENTE
Miliziano Alessandro Maria

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Maria Renda

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Tuttolomondo

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI – TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, li _____
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

C.C. 26/1/2019

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero consorzio comuni di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI


ORGANO COMPETENTE:

CONSIGLIO COMUNALE

Cattolica Eraclea, li

I Proponenti

GIVFFRANZA GIVFFRANZA
RENDA MARIA
CAMMARELLI PAOLO RINO
RINO RINO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002, all'articolo 13 prevede che, con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'Ente Locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, determina l'estinzione del giudizio. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

CONSIDERATO

L'art. 13 della Legge finanziaria 2003 introduce, dunque, la possibilità, per gli Enti locali, di prevedere una sanatoria per le obbligazioni pregresse relativamente ai tributi di loro competenza. Lo scopo della disposizione è rappresentato da un'occasione per favorire l'emersione "spontanea" - senza oneri accertativi - di ciò che non risulta dichiarato o risulta di difficile riscossione, anche in considerazione delle esigue risorse umane di cui dispone la struttura tributaria dell'Ente

Deve considerarsi, inoltre, che si tratta di una facoltà: "i comuni possono stabilire...la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni". La sfera gestionale dei tributi locali, infatti, è sottratta alle attribuzioni statali, e ogni determinazione in merito non può che avvenire nell'ambito della sfera decisionale degli Enti titolari dell'imposta. Al di là della formulazione forse poco chiara della norma "...con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi.", data la rilevanza della questione, il tutto sembra dover essere opportunamente collocato all'interno dell'attività regolamentare dei Comuni, con deliberazioni da assumere da parte del Consiglio Comunale. Si rileva, inoltre, che, come per tutte le competenze attribuite alla potestà regolamentare, il legislatore non pone alcun vincolo temporale per l'esercizio della facoltà. Lo strumento può essere applicato soltanto ai tributi la cui titolarità e il cui gettito siano integralmente attribuiti all'Ente Locale

L'art. 52, comma 2, precisa che l'entrata in vigore di tutte le disposizioni regolamentari è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del relativo regolamento; disposizioni successive hanno inoltre collegato il termine di approvazione dei regolamenti a quello di approvazione dei bilanci di previsione, con decorrenza riferita allo stesso anno d'imposta cui si riferisce lo stesso bilancio di previsione. Occorre però valutare tale indicazione alla luce, e considerando gli effetti, della disposizione regolamentare che si va introducendo. Qualora infatti la norma regolamentare disciplini aspetti procedurali (e quindi diretta ad incidere sui provvedimenti da emettere nel corso dell'iter procedurale) e rechi interventi agevolativi per il contribuente, essa può operare immediatamente, cioè con riferimento ai provvedimenti che vengono emessi a decorrere del giorno successivo a quello di adozione (ovvero esecutività) del regolamento. La ratio della norma che prevede l'entrata in vigore al 1° gennaio successivo, in caso di adozione oltre il termine per l'approvazione del bilancio, è quella di tutelare il contribuente di fronte a obblighi troppo imminenti, l'inosservanza dei quali potrebbe in futuro essere sanzionata. Nel caso della disposizione in esame, non avrebbe alcun senso introdurre un provvedimento agevolativo, e dilazionarne l'entrata in vigore; di conseguenza la facoltà è esercitabile in qualunque momento, senza alcun vincolo temporale.

RITENUTO

Doversi determinare :

- i tributi a cui applicare il condono
- le eventuali fattispecie particolari nell'ambito del singolo tributo
- le modalità di accesso all'istituto, con gli adempimenti previsti per i contribuenti, e i relativi termini

- le modalità di applicazione del condono e l'ammontare del beneficio concesso
- riduzione (ma non esclusione) delle imposte e tasse o esclusione o riduzione degli interessi
- esclusione o riduzione delle sanzioni
- l'eventuale applicazione agli atti di accertamento già notificati
- l'eventuale applicazione alle liti pendenti

PRESO ATTO

Come si è visto, le agevolazioni sopra elencate possono essere introdotte anche nel caso in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Nel caso in cui l'agevolazione voglia essere applicata anche agli atti di accertamento già notificati, il termine previsto per gli adempimenti dei contribuenti non potrà comunque essere troppo lungo. In questo caso infatti è opportuno che il Comune, per dare la massima possibilità di adesione all'istituto, sospenda le riscossioni per gli atti già emessi, nonché l'emissione di nuovi atti. Va ricordato che, in assenza di proroghe specifiche, tutte le operazioni di accertamento vanno comunque completate entro le scadenze previste dal legislatore. Per quanto riguarda le liti pendenti (le controversie per le quali non è ancora intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi della giurisdizione tributaria) i contribuenti, in sede di accesso all'istituto, dovranno chiedere al giudice competente la sospensione del giudizio; l'adempimento degli obblighi tributari ne determinerà poi l'estinzione. Nel caso di contenzioso in atto la semplice richiesta del contribuente di volersi avvalere della sanatoria introdotta dall'Ente Locale comporterà la sospensione del procedimento (in qualunque grado esso si trovi). In seguito il giudizio si estinguerà qualora il contribuente abbia adempiuto totalmente agli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto.

Dato atto, la gravissima crisi economica che investe l'economia globale particolarmente avvertita nei piccoli centri come a Cattolica Eraclea che ha aggravato le difficoltà economiche in cui versano le famiglie, determinando una strutturale carenza di risorse economiche che di fatto impedisce la regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti del comune.

VISTA la LEGGE 212/2000 ;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali ;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dell'art. 13 della Legge 289/2002 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria nei confronti del comune ;
- 2) Di approvare l'allegato regolamento per il condono dei Tributi Locali

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento..

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

ART.2 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2016, non hanno ottemperato al pagamento delle cartelle esattoriali possono richiedere al comune la definizione agevolata, tramite riscossione Sicilia per la rottamazione delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2016 previo pagamento del 30% della tassa iscritta a ruolo senza sanzioni interessi e maggiorazioni.

ART. 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMU, IMU AGRICOLA

I soggetti passivi dell'imposta IMU, IMU agricola che hanno avuto notificati gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'imposta, per mancata denuncia, per versamento imposta parziale, previsti dall'art.71 comma 1, del D.Lgs. 1993 possono definire i rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art.1 comma 161 della Legge 296 /2006 con il versamento del 100% dell'imposta con l'esclusione di sanzioni ed interessi e maggiorazioni. Per gli iscritti all'AIRE con versamento dell'imposta pari al 50%

ART. 4 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI TARI

I soggetti passivi dell'imposta TARI ,che hanno avuto notificati gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'imposta, per mancata denuncia e per versamento imposta parziale, previsti dall'art.71 comma 1, del D.Lgs. 1993 possono definire i rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art.1 comma 161 della Legge 296 /2006 con il versamento del 100% dell'imposta con l'esclusione di sanzioni ed interessi e maggiorazioni.

ART.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL 'ISTANZA ,DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli i soggetti interessati devono presentare al Comune di Cattolica Eraclea , a pena di decadenza, entro il 30/04/2019 ,mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un 'istanza da cui si evince che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Cattolica Eraclea e deve essere compilata in ogni sua parte.

L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta. ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).

Entro il 30/11/2019 a pena di inammissibilità della definizione agevolata, dovrà essere esibita l'attestazione originale del versamento dovuto.

Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:
mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Cattolica Eraclea o mediante modello F.24 dell'Agenzia delle Entrate
Nella causale del bollettino di conto corrente o bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

indicazione di "CONDONO FISCALE"
Tributo (TARSU-TARI IMU e IMU agricola)
Annuali oggetto del condono

Numero Rata (eventuale)
Scadenza rata (eventuale)

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad € 500,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto, eccedente i 500,00 euro, può anche essere versato in 6 rate bimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine del 30.11.2019

Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell' art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di necessità di prorogare i termini del presente condono demandando alla Giunta Comunale le valutazioni ed gli adempimenti del caso.



18 GEN. 2019

Li 12/01/19 - Prot. 667

Risp. nota n. del

Allegati N°.....

AREA FINANZIARIA – CONTABILE

PEO : ragioneria@comune.cattolicaeraclea.ag.it

PEC : ragioneria@comunecattolicaeraclea.it

OGGETTO: oggetto: rilascio parere alla proposta di delibera "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata dei tributi"

Al Presidente del Consiglio Comunale

sede

Si fa seguito alla nota del 09/01/2019 con la quale si chiede il rilascio del previsto parere sulla proposta di delibera in oggetto.

Precisato che la legge 289 del 27/12/2002 prevede che gli enti locali possono disciplinare con propri atti le imposte e tasse locali nel merito della proposta di deliberazione tuttavia si esprimono delle riserve che vengono di seguito rappresentate:

- Relativamente all'art. 2 della proposta di regolamento si rappresenta che una tale ipotesi comporterebbe che tutti i residui attivi ante 2016 dovrebbero essere stralciati nel rendiconto di esercizio nella misura del 70% con notevoli impatti sul risultato di amministrazione e con rischio anche di produrre un disavanzo finale e pertanto non sostenibile dall'ente.
- Per quanto riguarda l'art. 3 della proposta di regolamento riguardante la definizione degli avvisi di accertamento IMU si rappresenta che nel corso del 2018 sono stati notificati gli avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014; in particolare per quest'ultima annualità per molti avvisi non sono ancora scaduti i termini per il pagamento e mentre altri contribuenti invece hanno già pagato, pertanto una eventuale approvazione del regolamento comporterebbe una iniquità tra i cittadini che hanno già

pagato e quelli che invece potrebbero beneficiare di questa definizione agevolata. Inoltre l'approvazione del predetto regolamento comporterebbe delle problematiche sul bilancio 2018 e relativo rendiconto in quanto risulta iscritta una posta di bilancio pari a € 250.000,00, che quindi sicuramente non verrebbe rispettata creando disavanzo di amministrazione.


- Per quanto attiene all'art. 4 della proposta di regolamento si rappresenta che a partire dagli avvisi dell'anno 2017 che saranno spediti nel 2019 non avranno applicate sanzioni, in quanto la Tari è una tassa non ad autoliquidazione e pertanto necessita prima di una notifica e poi successivamente saranno applicate sanzioni solo al momento della iscrizione a ruolo.

Per tutto quanto sopra, ed in particolar modo per quanto previsto agli art. 2 e 3, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, si esprime parere **non favorevole** sulla proposta di delibera in oggetto.

Si rappresenta inoltre che potrebbe invero prevedersi una modifica del regolamento generale sulle entrate all'art. 26 inserendo il cosiddetto "ravvedimento lungo" per chi non adempie al pagamento delle imposte comunali dando quindi la possibilità di ravvedersi con termini più lunghi da quelli previsti e comunque prima che venga notificato l'accertamento.

in fede

il Responsabile Serv. Finanziario
(Dott. Calogero Filippo Bono)





COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Cod. Fisc. 8000399 084 5 - P. IVA 0178706 084 5

C.C.

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	
UFFICIO PROTOCOLLO	
18 GEN 2019	
N. 721	UFF. P.C. SIV

SEGA RAG
SECRETARIO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Andrea Catalanotto

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata dei tributi.

- Vista la proposta di deliberazione per il consiglio comunale di cui all'oggetto;
- Visto il parere espresso dal Responsabile Servizio Finanziario;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il vigente O.R.EE.LL;

si esprime

con parere **NON FAVOREVOLE** alla suddetta proposta di deliberazione, in quanto tale Regolamento, e in particolar modo per quanto previsto negli artt. 2 e 3, comporterebbe minori introiti già iscritti al Bilancio, alterando quindi gli equilibri di bilancio.

Data 18/01/2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Andrea Catalanotto



[Handwritten signature]